

**SENT. TRIB DI BOLOGNA 2741/2004, DEL DIRITTO DEL PROTESTATO
INCOLPEVOLE ALLA NON PUBBLICAZIONE DEL PROPRIO NOMINATIVO SUL
RIP.**

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA HA RIBADITO NEL GIUDIZIO DI MERITO "DE QUO" QUANTO GIA' STABILITO IN SEDE CAUTELARE, CONFERMANDO UN ORIENTAMENTO DOTTRINALE E GIURISPRUDENZIALE ORMAI PACIFICO SULLA LEGITTIMITA' DELL'ATTO DEL PROTESTO ANCHE IN PRESENZA DI ASSEGNI RUBATI. FUNZIONE UFFICIALE DEL PROTESTO E' QUELLA DI CONSTATARE SOLENNEMENTE IL MANCATO PAGAMENTO O LA MANCATA ACCETTAZIONE DEL PAGAMENTO (ART. 45 R.D. 1736/1933 E ART. 51 R.D. 1669/1933).

VIENE FATTO RIFERIMENTO ANCHE ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE CHE CON SENTENZA N 151/1995 HA RIBADITO LA LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART. 3 DELLA L. 77/1955 NELLA PARTE IN CUI NON PONE DISTINZIONE TRA DEBITORE COLPEVOLE E NON COLPEVOLE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE NEL RIP, EVIDENZIANDO PERO' IL POTERE DEL GIUDICE DI PROCEDERE ALLA SOSPENSIONE EX ART. 700 C.P.C., CON SUCCESSIVA CANCELLAZIONE DEFINITIVA.

SEMPRE LA CORTE COSTITUZIONALE , ORDINANZA 112/1999, HA RIBADITO CHE IL SISTEMA PROTESTI COME DEFINITO NEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PREDISPONE UN TRATTAMENTO DIFFERENZIATO TRA I DEBITORI COLPEVOLI E NON, APPONENDO LA CAUSALE DEI MOTIVI DI MANCATO PAGAMENTO, GARANTENDO UN EQUILIBRIO TRA DUE GENI GIURIDICI FONDAMENTALI, CIOE' DA UN LATO L'ONORABILITA' ED IL BUON NOME COMMERCIALE DEL PROTESTATO, E DALL'ALTRO LA SPEDITEZZA ED EFFICACIA DEGLI SCAMBI COMMERCIALI MEDIANTE LA CONOSCENZA DEI DEBITORI "POCO AFFIDABILI".

DUNQUE IL TRIBUNALE, RITENUTO NON SUSSISTENTE NEL CASO CONCRETO UN INTERESSE PUBBLICO ALLA CONTINUAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL PROTESTATO SUL RIP, ORDINA ALLA CCIAA CONVENUTA LA CANCELLAZIONE DEFINITIVA DEL PROTESTO, MA AL TEMPO STESSO RITIENE CORRETTO IL COMPORTAMENTO DI QUEST'ULTIMA.

P.B.